

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Montello nei giorni 14, 21 e 28 settembre 2018
in occasione rassegna "Via Piave Friday Night"

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n.95/2018 sono stati approvati una serie di eventi all'interno del calendario di "Le Città in Festa" volte a promuovere l'area centrale di Mestre;
- nell'ambito delle iniziative collegate a "Le Città in Festa" è prevista anche la manifestazione "via Piave Friday Night";
- in data 11/09/2018 il Corpo di Polizia Locale ha inoltrato al Settore Mobilità la richiesta di istituzione del divieto di sosta in via Montello in occasione della manifestazione;
- in data 13/09/2018 la Direzione Sviluppo, promozione della città e tutela delle tradizioni ha dettagliato le attività collegate all'evento specificando che il divieto di sosta in via Montello risulta necessario per consentire l'allestimento della manifestazione e lo stazionamento di un Food Truck;

Riconosciuta pertanto la necessità di istituire il divieto di sosta dalle ore 14:00 alle ore 24:00 del giorno 14, 21 e 28 settembre 2018, al fine di consentire l'allestimento della manifestazione;

Riconosciuto che saranno garantite le condizioni di sicurezza della circolazione pedonale durante lo svolgimento della manifestazione;

Visti:

- la richiesta di ordinanza Dirigenziale del Corpo di Polizia Locale in data 11/09/2018 e acquisita con prot. n. 439035 del 13/09/2018;
- l'ordinanza dirigenziale n. 69 del 07/02/2018 "Regolamentazione della sosta sulle righe blu di Mestre in occasione degli eventi "Happy Friday";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

- 1 l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo dalle ore 14,00 alle ore 24,00 in via Montello nel tratto compreso tra via Nervesa e i giardini di via Piave nei giorni 14/21/28 settembre 2018;
- 2 è fatto obbligo garantire il transito dei mezzi pronto soccorso e di pronto intervento;

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività nei giorni 14,21 e 28 settembre 2018 dalle ore 14,00 alle ore 24,00.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e viene resa fatti salvi il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fin all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura del Comitato Organizzatore, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. A termine della manifestazione i segnali temporanei devono essere rimossi e ripristinati quelli a validità permanente.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità e Trasporti al Corpo di Polizia Locale.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento. E' in facoltà dei medesimi anticipare il ripristino della circolazione ordinaria qualora la manifestazione in oggetto venga conclusa anticipatamente.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 13 settembre 2018

L DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*) atto firmato digitalmente

(*)Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.